COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI REGIONALI

Art. 42

(Posizione dei funzionari membri della commissione) I membri effettivi della commissione di controllo di cui alla lettera c) del precedente articolo sono esonerati da ogni obbligo di servizio presso l'amministrazione cui appartengono

Articolo abrogato dal d.lgs. 13 febbraio 1993, n. 40 come modificato dal d.lgs. 26 novembre 1993, n. 479.

Abrogato dal 12 dicembre 1993 · versione 9

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Costituzione e funzionamento degli organi regionali
Estremi	Legge 10 febbraio 1953, n. 62
Titolo	V — Commissario del Governo e controlli
Capo	II — Controlli sull'amministrazione regionale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 1953

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/costituzione-e-funzionamento-degli-organi-regionali/art-42-posizione-dei-funzionari-membri-della-commissione-i-membri-effettivi

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it